



ANDRIA MULTISERVICE S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(2025 – 2027)**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Adottato dall'Amministratore Unico 29 gennaio 2025
Pubblicato sul sito internet in "Società Trasparente"

Sommario

1. Premessa normativa	3
2. Il contesto operativo ed organizzativo in cui opera Andria Multiservice S.p.A.	7
3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	10
4. Analisi del contesto esterno	12
5. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	12
6. Aree di rischio	14
7. Formazione del personale	15
8. Controllo e prevenzione del rischio e <i>whistleblowing</i>	16
9. Obblighi di informativa	18
10. Codice etico e di comportamento	18
11. Trasparenza ed accesso alle informazioni	18
12. Rotazione degli incarichi	19
13. Divieti <i>post-employment (pantouflage)</i>	19
14. Relazione dell'attività svolta	20
15. Programmazione triennale	20
16. Aggiornamento del Piano	21
17. Trasparenza	22

1. Premessa normativa

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, legge n. 190/2012) recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

La legge n. 190/2012 introduce nuove norme per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle emanate in materia di promozione dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello nazionale derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:

- (i) il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 con il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
- (ii) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- (iii) l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) che, in qualità di Autorità anti corruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita i poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi ANAC), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In data 11 settembre 2013 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione.

In esso sono indicati, nel paragrafo 1.3, i soggetti destinatari del P.N.A. Tra essi gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Successivamente è stato chiarito come negli enti di diritto privato in controllo pubblico e, quindi, destinatari delle norme, rientrassero anche soggetti non aventi la forma della società, quali ad esempio le fondazioni e le associazioni (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n.1/2014 in GU n. 75 del 31/3/2014).

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con le seguenti disposizioni e linee guida:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15

febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Ambito soggettivo di applicazione, art. 11 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 24 bis del D.L. 90/2014 (la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova ora applicazione anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea);
- Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015);
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*.

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Sempre ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" e con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Tuttavia, va evidenziato, come precisato dalla stessa ANAC, che le predette Linee guida del 28 dicembre 2016 hanno l'obiettivo di fornire indicazioni, alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, ANAC rinvia ad apposite Linee guida.

Dette Linee guida sono state approvate dall'ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell'adunanza dell'8 novembre 2017.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT.

In ultimo con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori". Il presente Piano, pertanto, tiene conto delle indicazioni fornite da ANAC nel predetto PNA.

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. Difatti, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative). Tanto considerato, la Società è da considerarsi esclusa dall'adozione del PIAO e delle sue implicazioni. Pertanto, il documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell'Autorità intitolato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", che contiene informazioni per la strutturazione e la autovalutazione dei piani, si riferisce in particolare alle amministrazioni tenute all'adozione del PIAO e non rileva per la Società.

Con Delibera N. 7 del 17 gennaio 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022). Il Piano rafforza l'antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento. Nel PNA 2022 viene posta particolare attenzione sul monitoraggio dei processi e delle misure anticorruzione adottate nel Piano. Prevede poi semplificazioni per i Comuni più piccoli: le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il Piano Anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, vedono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del Piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore.

Successivamente, si è provveduto a redigere una apposita procedura per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Detta procedura è stata approvata dall'Amministratore Unico in data 30 novembre 2023.

Con Delibera N. 605 del 19 dicembre 2023, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. L'Autorità ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici. La disciplina in materia, infatti, è stata innovata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte. Con questo Aggiornamento, l'ANAC ha inteso fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Anche le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sono orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi.

In sintesi la normativa anticorruzione attribuisce, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.

(A) Adozione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ovvero un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Piano deve contenere una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi identificati, quali ad esempio: l'implementazione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree.

Novità introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; pertanto, la nuova disciplina comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

(B) Nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Tale figura, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è chiamata a svolgere diversi compiti, tra i quali: (i) la predisposizione del PTPCT (la cui approvazione spetta all'organo di indirizzo politico dell'ente), (ii) la selezione del personale operante in settori ad alto rischio corruzione da inserire in percorsi formativi dedicati, nonché (iii) l'individuazione delle modalità di formazione. In caso di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde a diverso titolo: (i) erariale, (ii) civile, (iii) disciplinare (ove

applicabile) e (iv) a titolo di responsabilità dirigenziale (ove applicabile, con impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso del rapporto di lavoro).

(C) Definizione di un Codice di Comportamento disciplinante anche le ipotesi di conflitti di interessi

Il Codice di Comportamento deve definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ente sono tenuti ad osservare.

Il Codice è destinato agli organi sociali (Organo Amministrativo, Organo di Controllo), al personale (dipendenti e collaboratori) dell'ente, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, ai professionisti, nonché a chiunque svolga attività per la società anche senza rappresentanza. A tal fine, nei contratti aventi ad oggetto il conferimento a soggetti estranei all'ente dei predetti incarichi di collaborazione o consulenza, comunque denominati, devono essere inserite apposite clausole che stabiliscono la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal detto Codice.

2. Il contesto operativo ed organizzativo in cui opera Andria Multiservice S.p.A.

Andria Multiservice S.p.A. è una società per azioni costituita il 19.07.2000, originariamente come società mista tra il Comune di Andria (detentore del 51% del pacchetto azionario) e la "Italia Lavoro S.p.A." (detentrica del 49% del pacchetto azionario), ed a partire dal giugno 2006 interamente partecipata dal solo Comune di Andria.

Il capitale sociale dell'Ente (interamente versato) ammonta a complessivi € 361.480,00 e, come appena precisato, è sottoscritto per il 100% dal Comune di Andria.

La Società ha stabilito la sua sede legale in Andria (76123 – BT) alla Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città, stabilendo altresì due unità locali nn. BA/2 e BA/3, site nel medesimo Comune, rispettivamente alla Strada Provinciale S.P. 231 (ex S.S. 98) Km 42+500, adibita a deposito, ed alla Via Milite Ignoto n. 53, adibita a sede amministrativa; e impiegando, alla data di redazione del presente Piano, 107 dipendenti.

Andria Multiservice S.p.A. ha strutturato la propria attività sul modello del c.d. "in house providing", essendo affidataria da parte del socio unico Comune di Andria dell'erogazione di una serie di servizi pubblici che, attesa l'intera partecipazione pubblica, sono strutturati "in house", ossia "gestiti in proprio" dall'Ente pubblico attraverso uno o più organismi che ne costituiscono diretta emanazione e, dunque, senza ricorrere al libero mercato.

Nello specifico la Società svolge per conto del proprio Socio le seguenti attività/servizi:

- **MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI:** la Società attraverso i propri addetti offre e gestisce la manutenzione di un intero sistema informativo;
- **MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE:** il servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di pubblica illuminazione comunale e delle cabine MT/BT di proprietà del Comune di Andria, installati nel contesto cittadino e nelle frazioni di pertinenza;
- **MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI:** il servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria dei tratti stradali e dei marciapiedi non più rispondenti alle caratteristiche di normale utilizzo e/o non soddisfacenti le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

- **MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI:** il servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici pubblici del patrimonio comunale: scuole, uffici, impianti sportivi ed altre strutture;
- **MANUTENZIONE AREE A VERDE:** il servizio ha come oggetto quello di garantire lo stato di conservazione ottimale delle aree a verde per assicurarne la piena fruibilità nel tempo;
- **SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI:** il servizio ha come oggetto quello di garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, commerciali e necrologici, nel pieno rispetto del vigente Regolamento Comunale;
- **PULIZIA UFFICI COMUNALI:** il servizio ha come oggetto la pulizia ordinaria degli uffici pubblici al fine di garantire, in ideali condizioni igieniche e sanitarie, la piena fruizione e la funzionalità di ogni ambiente;
- **CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI:** il servizio ha come oggetto quello di garantire la piena efficienza e la sicurezza delle strutture adibite ad impianti sportivi della città di Andria al fine di assicurarne la piena fruibilità in condizioni igienico-sanitarie ottimali mediante interventi quotidiani di pulizia;
- **SERVIZIO PARCHEGGI:** gestione del servizio parcometri nell'ambito del territorio cittadino;
- **SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE:** gestione del servizio di apertura e chiusura del cimitero comunale, servizio navetta, disbrigo pratiche (autorizzazione concessionario erede cappella di famiglia, concessione loculo comunale, istanza cremazione, inumazione, estumulazione, esumazione, riesumazione e traslazione, istanza rinnovo concessione loculo comunale, istanza tumulazione cappelle gentilizie e collettive) e gestione delle lampade votive.

Tali attività rientrano tra quelle espressamente previste dallo Statuto di Andria Multiservice S.p.A., più precisamente all'art. 5, comma 5.1, nn. *1, *2, *3, *4, *5, *8, *10, *11, *12, *13, *14, *15, *16, *29, e sono esercitate in conformità all'art. 16 del D. Lgs. n. 175/16 (TUSP), in particolare all'obbligo previsto dal comma settimo del medesimo articolo.

Questo prevede inoltre la possibilità per la Società di fornire ulteriori servizi (tutti elencati nel citato art. 5 dello Statuto) ma, come precisato al comma 5.2 del medesimo articolo, questi dovranno essere in ogni caso strumentali al Comune di Andria per il raggiungimento delle finalità istituzionali laddove ritenute necessarie ed occasionali".

Andria Multiservice S.p.A. è sottoposta al controllo analogo da parte del Comune di Andria, operando nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal citato Ente pubblico. I rapporti con il socio unico e la Società, relativi all'affidamento ed all'erogazione dei servizi previsti nell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, sono regolati attraverso apposite convenzioni di affidamento diretto (sottoscritto dal dirigente comunale del settore affidante e dall'Amministratore Unico della Società), con le quali sono definiti i controlli, le modalità di intervento, nonché il piano economico finanziario che determina il costo dell'intero servizio a carico dell'Ente pubblico, previa attestazione dell'efficacia ed economicità dell'affidamento da parte del dirigente comunale del settore affidante.

Andria Multiservice S.p.A. ha infine la possibilità di fornire i medesimi servizi anche in favore di soggetti terzi, diversi dal Comune di Andria/socio unico, purché nell'anno fiscale di riferimento, oltre l'80% del fatturato derivi dai servizi affidati dal citato Ente pubblico e, comunque, solo a

condizione che la “produzione ulteriore” permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il modello di governance di Andria Multiservice S.p.A. è così articolato:

Assemblea dei Soci

Andria Multiservice S.p.A., come innanzi precisato, è una società per azioni interamente partecipata dal Comune di Andria, nel cui interesse eroga i servizi assegnatili, e che pertanto rappresenta l'unico socio che costituisce l'Assemblea.

Lo Statuto della Società disciplina le competenze dell'Assemblea dei soci, prevedendo all'art. 10 che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione di tutti gli atti programmatici previsti dalla normativa vigente e che consentono l'esercizio del controllo analogo, e i documenti di programmazione e piani industriali;
- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e revoca degli Amministratori, (ivi compreso il Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione), dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e della Società di revisione contabile, soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente i compensi;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'approvazione dei progetti industriali, delle linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare gli obiettivi della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;
- la deliberazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la deliberazione sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di debiti finanziari;
- la deliberazione sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;
- la deliberazione, ai sensi dell'art. 2365, comma primo, c.c., sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- la deliberazione su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Amministratore Unico

Lo Statuto della Società prevede che la rappresentanza legale sia affidata ad un Amministratore Unico (o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del CdA), attualmente individuato nel dott. Antonio Griner, nominato con delibera dell'Assemblea del 12.09.2022.

All'AU, quale organo amministrativo e nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Andria, sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, con il riconoscimento di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione di quelle che la legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. Egli è individuato in base ai criteri previsti dallo Statuto ed in

ogni caso previa esclusione della sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/13.

Sono, segnatamente, attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- o la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio in tutte le sedi;
- o la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o determinate categorie di atti;
- o la facoltà di nominare un Direttore Generale, cui impartisce direttive generali per la gestione della Società, determinandone compenso, durata, obiettivi e poteri di rappresentanza;
- o la facoltà di nominare procuratori *ad lites*.

L'AU intrattiene in proprio e direttamente i rapporti con il socio unico, Comune di Andria, nonché, con il supporto del Direttore Tecnico (DT), intrattiene per conto della Società i rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevalentemente ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività d'impresa e/o in caso di controlli e visite ispettive.

L'AU è la figura di riferimento per le funzioni sottoposte, dettando la *policy aziendale* e le linee strategiche da adottare in esecuzione degli indirizzi e per la realizzazione degli obiettivi impartiti dal socio unico Comune di Andria.

Possiede illimitata capacità di spesa, seppur sempre finalizzata (e vincolata) al perseguimento dello scopo sociale e degli indirizzi impartiti dal socio unico (anche nell'ambito del controllo analogo) ed è il soggetto titolare del potere disciplinare all'interno dell'azienda.

Nell'attività di gestione è coadiuvato dal Direttore Tecnico (DT), soggetti, questi, dotati, nell'ambito delle rispettive competenze, di autonomia decisionale seconda solo a quella dell'AU.

Collegio Sindacale

Data la sua natura di società per azioni, "Andria Multiservice S.p.A." si è dotata di un Collegio Sindacale, a cui sono demandate le funzioni di supervisione e controllo ex artt. 2403 c.c. e ss.

Revisore Legale

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/10, "Andria Multiservice S.p.A." ha nominato un revisore legale dei conti avente le caratteristiche di cui all'art. 2409-bis, comma secondo, c.c.

Si riporta di seguito il link alla struttura organizzativa di Andria Multiservice S.p.A.:

https://www.andriamultiservice.com/?page_id=1675

3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato prendendo quale parametro di riferimento le indicazioni disponibili alla data della sua redazione e, in particolare: la legge n. 190/2012, la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"), il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"), il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma*

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"). Si è, altresì, tenuto conto di quanto contenuto nelle Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) e nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Inoltre, si è tenuto conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e, per quanto compatibili, delle indicazioni contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Piano Nazionale Anticorruzione 2016) e nelle Linee guida ANAC di cui alle Delibere n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016. Si è fatto riferimento alle Linee guida approvate dall'ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell'adunanza dell'8 novembre 2017, anche tenendo conto di quanto emerge dalla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché al PNA 2019. Infine, il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022, adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e del successivo Aggiornamento di cui alla Delibera N. 605 del 19 dicembre 2023.

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione possa essere attuata mediante una politica di prevenzione della stessa che: (i) agisca sull'integrità morale dei dipendenti attraverso prescrizioni contenute nei codici etici, (ii) disciplini in maniera chiara le varie forme di incompatibilità, (iii) intervenga sulla formazione del personale, e che (iv) garantisca la trasparenza dell'amministrazione e l'efficacia dei controlli interni.

In tale ottica, l'adozione ad opera della Società di un piano di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi costituisce, peraltro, una occasione di sana gestione ed altresì strumento di diffusione della cultura della legalità.

In accordo a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, la Società ha provveduto all'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla legge n. 190/2012, ovvero l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.

Al fine di garantire massimi standard di presidio, nella predisposizione del Piano il concetto di "corruzione" è stato inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Peraltro, la possibile configurazione dei reati è stata analizzata sia dal lato attivo che dal lato passivo, indipendentemente quindi dalla possibile configurazione di un interesse o vantaggio della Società; tra le aree a maggior rischio sono state prese in considerazione anche quelle previste dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.

Si precisa che gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività della Società.

Va, altresì, precisato che Andria Multiservice S.p.A. si era già dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 sin dal 2011; ha anche provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza monocratico.

A tal proposito si evidenzia che, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n.1/2014, ma prima anche l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione (pagine 33 e 34), avevano evidenziato che, qualora gli enti già adottino un Modello di Organizzazione ex Decreto Legislativo 231/2001 ed abbiano nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), è possibile che il Modello 231 ed il Piano di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012 siano contenuti in un unico documento, nonché individuare nello stesso Organismo di Vigilanza il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC).

Pertanto, in ossequio a queste indicazioni, si è ritenuto, di elaborare il Piano di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012 come un documento a sé stante che tuttavia contenga i necessari collegamenti con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Andria Multiservice S.p.A.

Il presente PTPCT 2025/2027, come i precedenti, ha questa impostazione, ovvero è stato elaborato un documento distinto e, quindi, un vero e proprio Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, opportunamente richiamato nel Modello 231.

Conseguentemente, in un'ottica sistemica, tutti i principi generali di comportamento, le procedure ed in generale la regolamentazione delle attività sensibili contenute all'interno del Modello 231 devono intendersi qui richiamati ed anche su di essi farà perno l'azione di prevenzione della corruzione.

4. Analisi del contesto esterno

L'ANAC, nella determinazione n. 12/2015 nonché nella delibera n. 831/2016, sottolinea la rilevanza dell'analisi del contesto in quanto strumento strategico per raccogliere informazioni rilevanti a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza annualmente effettua un'analisi del contesto esterno in cui opera Andria Multiservice S.p.A. Tale analisi ha tenuto conto:

- delle specificità organizzative della Società, in termini dimensionali e non;
- delle principali azioni, attività o progettualità sviluppate dalla Società in autonomia e/o in cooperazione con l'azionista unico e non solo;
- dei suoi principali stakeholder (consulenti, collaboratori, fornitori di beni e servizi, associazioni di categoria, enti pubblici e privati, ecc.).

L'analisi ha messo in evidenza la scarsa e/o ridotta influenza che i vari soggetti "esterni" possono avere su Andria Multiservice S.p.A., evidenziando, al tempo stesso, la validità delle misure di prevenzione della corruzione e di potenziamento della trasparenza di fatto adottate ed utilizzate.

5. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Sulla base di quanto contenuto nel precedente paragrafo 3, l'Amministratore Unico della Società ha nominato, in data 23 novembre 2020, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il dott. Ernesto Devito.

Pur avendo preso atto di quanto contenuto nelle Linee guida approvate dall'ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell'adunanza dell'8 novembre 2017 ed in particolare del

nuovo orientamento rispetto a quello previsto nella determinazione n. 8/2015 con riferimento all'attribuzione delle funzioni di RPCT all'OdV, considerate le ridotte dimensioni della struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni svolte dalle figure apicali della Società (ricadenti tutte nelle aree sensibili come individuate nel paragrafo 6 "Aree di rischio") e l'assenza di altre figure interne con profili professionali adeguati a tale incarico, la Società ha ritenuto di affidare il ruolo di RPCT ad un soggetto esterno. Tale scelta è risultata rispondente a tutte le altre raccomandazioni suggerite da ANAC nelle medesime Linee Guida (assenza di conflitti di interesse, idonee competenze, stretta connessione con le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 e collegamento funzionale tra RPCT e Organismo di Vigilanza).

Inoltre, benché con il PNA 2019 ANAC non abbia modificato sostanzialmente il precedente orientamento, lo stesso PNA rimette la soluzione **"all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di una adeguata motivazione in ordine alla scelta"**.

Anche nel PNA 2022 Allegato N. 3 "Il RPCT e la struttura di supporto" viene ribadito che è possibile affidare ad un soggetto esterno l'incarico di RPCT della società/ente, che è da considerarsi come un'assoluta eccezione; tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Nell'effettuare la scelta, è stata valutata la presenza di conflitti di interessi potenziali dei responsabili di quei settori individuati all'interno della Società fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.

La Società ha individuato i seguenti compiti che devono essere espletati dal RPCT:

- predispone il PTPCT che sottopone all'Organo Amministrativo per l'approvazione;
- cura la pubblicazione del PTPCT sul sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente";
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività della Società;
- propone i contenuti del programma di formazione, elaborando specifiche procedure di formazione, e collabora con il Direttore della Società nell'individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;
- verifica lo stato di attuazione del programma di formazione ed individuazione dei contenuti formativi e dei possibili candidati;
- cura la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di Comportamento di Andria Multiservice S.p.A.;
- riferisce annualmente sull'attività all'Organo Amministrativo, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- ha facoltà di individuare referenti della Società chiamati a provvedere, ciascuno per i propri uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. In particolare, i referenti:
 - concorrono, anche mediante l'analisi dei rischi, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
 - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori dei propri uffici;
- inviano comunicazione tempestiva di violazioni delle misure indicate nel PTPCT o di qualsiasi criticità/anomalia riscontrata nella gestione delle attività di ufficio;
- pubblica nel sito web della Società la relazione annuale trasmessa all'Organo Amministrativo recante i risultati dell'attività svolta;
- programma e attua opportune verifiche ispettive interne finalizzate al controllo dell'effettiva ed efficace attuazione delle misure indicate nel PTPCT;
- monitora le attività ed i procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai referenti identificati;
- definisce ed attua le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;
- gestisce le segnalazioni in materia di whistleblowing di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, come meglio specificato nel successivo paragrafo 9.

6. Aree di rischio

In ossequio alla normativa e sulla base della struttura organizzativa di Andria Multiservice S.p.A., si è proceduto ad una mappatura delle aree e delle attività della Società esposte a rischio di commissione dei fenomeni corruttivi.

Siffatta individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione è, invero, strumentale al fine di attivare prontamente specifici accorgimenti e assicurare dedicati livelli di trasparenza.

La stessa originaria formulazione dell'art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012 (richiamando il comma 16), in effetti, conteneva già una prima diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni corruttivi, relativamente ai seguenti procedimenti:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d. prove di valutazione obiettiva e selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera.

Con l'“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) sono state individuate ulteriori aree di rischio che, insieme a quelle precedentemente definite costituiscono le cosiddette “aree generali”.

In particolare, si fa riferimento alle aree relative allo svolgimento delle seguenti attività:

- e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. incarichi e nomine;
- h. affari legali e contenzioso.

Con il PNA 2019 (Allegato 1 – Tabella 3) sono state elencate le principali aree di rischio da considerarsi valide per tutti gli enti, ovvero:

- a. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- b. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- c. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- d. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
- e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. Incarichi e nomine;
- h. Affari legali e contenzioso.

Si evidenzia che le aree identificate alla lettera c) sono, per il vero, in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale e comunitaria, che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa, così come le aree identificate alle altre lettere sono regolamentate da procedure e regolamenti adottati dalla Società.

Con il PTPCT 2021-2023 si è provveduto a ridefinire la metodologia del sistema di gestione del rischio corruttivo tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019, unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani anticorruzione.

Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base di quella che, allo stato è la struttura operativa della Società, si riporta in allegato la nuova analisi dei rischi ove sono indicati, nell'ambito delle aree individuate nel PNA 2019, i singoli processi a rischio, gli uffici e/o i soggetti coinvolti, le motivazioni della valutazione del livello di rischio, il rischio astratto, le misure di attenuazione e il rischio residuo.

I processi individuati presentano livelli di rischio alto, medio, basso insiti in ognuno di essi al fine di graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive. Si precisa che nella tabella allegata sono indicati sia il "rischio astratto" ovvero sia il rischio che sussiste per il tipo di attività svolta dalla Società, a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto, sia il "rischio residuo" ovvero il rischio che permane a valle dell'applicazione delle misure previste nel presente Piano e nel Modello 231.

7. Formazione del personale

La legge n. 190/2012 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di commissione dei reati e, all'uopo, prevede che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra indicati.

Come richiesto dalla normativa vigente, il RPCT ha individuato i soggetti maggiormente esposti ai rischi legati ai reati rilevanti.

In particolar modo, sono state individuate le seguenti categorie di personale da formare:

- i soggetti che saranno identificati quali referenti;
- il personale degli uffici esposti al rischio di commissione reato;
- lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nel corso del 2021 e del 2022, il RPCT ha partecipato al modulo 4 del ciclo di formazione organizzato da ANAC, che prevedeva diversi webinar e nello specifico quello denominato “Il whistleblowing”. Il RPCT ha altresì partecipato al webinar organizzato da ANAC sul documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell’Autorità intitolato “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” ed in ultimo al corso di formazione “Il Gestore del canale di segnalazione whistleblowing” organizzato da Plenum Rivista 231 in data 21 novembre 2023.

Considerato che nel corso del 2024 l'attività formativa è stata erogata tramite la somministrazione di materiale didattico da parte del RPCT, con l’adozione del presente PTPCT 2025-2027, nel corso del 2025 si intende organizzare una attività di formazione rivolta al personale apicale della Società in materia di Whistleblowing oltre che sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza contenuti nel presente PTPCT.

8. Controllo e prevenzione del rischio e *whistleblowing*

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società.

Sono altresì destinatari del presente Piano i componenti degli Organi Sociali, il management e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, i fornitori di beni e servizi, i collaboratori stabili o occasionali.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza coinvolge le strutture ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Ciascun referente verrà invitato annualmente (attraverso apposita comunicazione del RPCT) a:

1. verificare le attività di sua competenza a rischio corruzione;
2. fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate all’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione avanzare proposte;
4. segnalare al RPCT (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni;
5. effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di propria competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 190/2012, il RPCT, ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 5, può in ogni momento verificare (e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su) comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente reati di corruzione. Nel 2022, si è provveduto ad eseguire apposita consultazione pubblica, come indicato nel precedente paragrafo 4.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stata recepita anche in Italia la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing con la pubblicazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che introduce importanti novità, obblighi, adempimenti e sanzioni in caso di inottemperanza.

A partire dal 15 luglio 2023, pertanto, la Società (come previsto nelle disposizioni finali del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 circa l'indicazione sull'entrata in vigore) è tenuta ad applicare la citata norma attraverso la procedura qui descritta.

Tale norma e la presente procedura hanno quale scopo quello, da un lato, di mettere a conoscenza del potenziale segnalante i propri diritti, le corrette procedure, l'estensione e i limiti della sua tutela; dall'altro, per il soggetto ricevente, ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione e trattazione della segnalazione, di conoscere il perimetro del proprio compito e le connesse responsabilità; non da ultimo, anche soggetti terzi eventualmente menzionati nella segnalazione possono avere conoscenza di quale possa essere la trattazione dei dati che li riguardano e di quale tipo di accesso sia possibile agli stessi dati.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La persona segnalante, nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023, è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La successiva, Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del D.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del D.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui

è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, oltre alle ulteriori novità meglio descritte nei paragrafi successivi.

La responsabilità di attuazione dei contenuti della procedura ricade in prima battuta sul Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Andria Multiservice S.p.A. che, nel caso di segnalazioni che possano essere ricomprese nel perimetro attuativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01, ovvero del Codice Etico della Società, dovrà darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il tutto come di seguito descritto e meglio regolamentato nella "Procedura Whistleblowing", parte integrante del presente Piano.

Pertanto, il destinatario delle segnalazioni è in ogni caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

9. Obblighi di informativa

Nel formulare espresso rinvio agli obblighi di informativa previsti in capo al RPCT e ai suoi referenti (cfr. paragrafo 4), si precisa che ciascun dipendente, collaboratore, consulente della Società è tenuto a comunicare tempestivamente al RPCT violazioni delle misure indicate nel PTPCT nonché a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

10. Codice etico e di comportamento

La Società ha provveduto ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e conseguentemente il Codice etico contenuto all'interno del Modello per renderlo idoneo ai fini della prevenzione della corruzione, adeguandolo a quanto previsto dal D.P.R. 62/2013, ciò anche sulla base di quanto indicato nella Delibera n. 75/2013 del Presidente dell'ANAC contenente le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (cfr. paragrafo Ambito soggettivo di applicazione).

Il nuovo Codice etico e di comportamento è stato diffuso tra tutti i dipendenti e gli organi sociali. È in fase di valutazione la necessità di ulteriori aggiornamenti del Codice di comportamento della Società per effetto delle modifiche intercorse nel 2023 al D.P.R. n. 62/2013 introdotte con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023.

11. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di "trasparenza" è fornita dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, come "accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità" costituisce ora "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale della Società.

Ulteriori obblighi di trasparenza ed accesso alle informazioni sono poi contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e nella normativa di settore (ad esempio, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Andria Multiservice S.p.A. ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Società Trasparente”, tutte le informazioni rilevanti ai sensi della predetta normativa e provvederà ad aggiornare ed implementare il contenuto del proprio sito web istituzionale fornendo accesso alle relative informazioni.

Più dettagliatamente, nel paragrafo 17 del presente Piano, è contenuta una apposita sezione “Trasparenza” nella quale sono definite le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

12. Rotazione degli incarichi

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, l’eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

A tale riguardo, si specifica tuttavia che la struttura organizzativa di Andria Multiservice S.p.A., in quanto limitata quanto a numero di risorse, non può consentire alla Società di attuare la rotazione degli incarichi scontrandosi, infatti, l’adozione di un sistema di rotazione del personale addetto alle aree a rischio con l’impossibilità di assicurare il necessario rispetto delle specifiche competenze tecniche delle stesse singole aree.

Tuttavia, avendo la Società adottato il Modello ex D.lgs. 231/2001, ha previsto (quale misura alternativa alla rotazione) la “segregazione delle funzioni”, ovvero l’attribuzione di compiti operativi e di controllo a soggetti distinti, come suggerito nel paragrafo 2.1.1. “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione” delle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015, e ribadito nel PNA 2019 al paragrafo 3 Parte III.

13. Divieti post-employment (*pantouflage*)

L’art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d'Italia, Consob e IVASS, v. legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis). La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Il RPCT quali misure da attuare per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* suggerisce:

- inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023;
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- integrare i contratti del personale già in essere con apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

14. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza redige una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione "Società Trasparente" (cfr. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

15. Programmazione triennale

L'elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, lettera a), della medesima legge. La programmazione triennale è la seguente:

Anno 2025

- a) identificare in maniera completa e approfondita eventuali altri processi a rischio corruzione, eventualmente inserendo all'interno di ciascun processo specifiche attività;
- b) coinvolgere i responsabili di ciascuna area/referenti, i quali dovranno, entro la fine del 2025:
 - verificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
 - fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
 - qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione avanzare proposte;
 - segnalare al RPCT (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dato utile per l'espletamento delle proprie funzioni;
 - effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- c) provvedere ad una ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne;
- d) effettuare verifiche a campione sulle attività sensibili;
- e) effettuare il monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- f) erogare la formazione sull'argomento "whistleblowing".

Anno 2026

- a) analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2025;
- b) definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- c) programmare la formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Società, sia sui soggetti particolarmente esposti;
- d) eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2025.

Anno 2027

- a) analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2026;
- b) definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- c) programmare la formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Società, sia sui soggetti particolarmente esposti;
- d) eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2026.

16. Aggiornamento del Piano

Il presente Piano è un atto di emanazione dell'Organo Amministrativo di Andria Multiservice S.p.A.

L'Organo Amministrativo è pertanto responsabile della definizione ed attuazione del Piano elaborato dal RPCT.

La vigilanza sull'adeguatezza ed attuazione del Piano è affidata al RPCT.

L'Organo Amministrativo, anche su proposta del RPCT, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Piano, allo scopo di assicurare la corretta conformità dello stesso alle prescrizioni legislative ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

A prescindere dal sopraggiungere di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative ecc.) il presente Piano sarà, in ogni caso, soggetto a revisione periodica.

17. Trasparenza

In attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, la Società Andria Multiservice S.p.A. ha recepito le indicazioni e gli obblighi in materia di trasparenza dandone atto agli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.andriamultiservice.it nell'apposita sezione Società Trasparente.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati, vengono alimentate le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società e si stanno recependo le principali modifiche ed integrazioni degli obblighi di pubblicazione. Andria Multiservice S.p.A. tiene anche conto:

- delle disposizioni in materia di dati personali, come prescritte dalle delibere dell'Autorità garante;
- della tipologia dei servizi erogati, dell'assetto organizzativo della Società e della tipologia degli utenti di riferimento.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

La Società si impegna a osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

A tal fine e per consentire una semplicità di consultazione dei dati, la Società potrà avvalersi dell'utilizzo di tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni per reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili. La Società potrà altresì esporre chiaramente la data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, quale regola generale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società Andria Multiservice S.p.A. assicura e attesta l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito denominata "Società Trasparente"; cura, a cadenza periodica, il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza, verificando il costante aggiornamento dei dati e il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte degli uffici di Andria Multiservice S.p.A.

Andria Multiservice S.p.A. è dotata di indirizzi di Posta Elettronica Certificata, in conformità alle previsioni di legge che sono pubblicati sul sito web.

In tal modo i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale.

Gli indirizzi PEC sono indicati nella sezione “Telefono e posta elettronica”.

La Società ha provveduto ad individuare il **Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**, nella persona dell’Ing. Michele Di Terlizzi; quest’ultimo ha provveduto ad abilitare il proprio profilo utente di RASA nel portale ANAC.

Inoltre, la pubblicazione nel sito di Andria Multiservice S.p.A. delle notizie sulle attività svolte e il loro regolare aggiornamento rappresenta la più efficace e diretta modalità per promuovere e realizzare gli obiettivi di trasparenza.

Analogamente, gli spazi di comunicazione interna, rivolti a tutto il personale in servizio nella Società, adeguati sia per l’ampiezza delle informazioni sia per la facilità di consultazione, testimoniano la volontà di tenere conto di tutti i possibili stakeholder.

La Società Andria Multiservice S.p.A., in ottemperanza agli artt. 5 e 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016, si sta adeguando alle prescrizioni in materia di accesso civico, consentendo anche l’accesso civico generalizzato, che si affianca a quello previsto dalla legge 241/90. La Società infatti inserirà nella sezione “Società Trasparente” del sito Andria Multiservice S.p.A. una apposita sezione denominata “Accesso civico”, che prevede anche un apposito modulo, impegnandosi a dare seguito alle istanze nelle modalità e nei tempi previsti. Inoltre, come indicato nelle Linee guida ANAC (del. n. 1309/2016), la Società si doterà di un registro degli accessi per agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso.

Sul più generale tema della diffusione della cultura della trasparenza, saranno attivate altre specifiche e mirate iniziative che, nell’arco del triennio 2025-2027, porteranno alla realizzazione di:

- A) monitoraggio periodico della sezione “Società Trasparente” presente sul sito internet della Società Andria Multiservice S.p.A. affinché contenga tutte le informazioni richieste dalle norme nonché quanto previsto dall’ANAC in via definitiva nella delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 ed in particolare nell’Allegato 1) e con riferimento alle indicazioni fornite da ANAC nell’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 circa la trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;
- B) attività di formazione e informazione all’interno dell’ente sul tema della trasparenza;
- C) realizzazione di ogni altra forma utile alla condivisione delle iniziative e delle buone pratiche in tema di trasparenza.

Bari/Andria, 16 gennaio 2025

Allegato 1 – Analisi dei rischi